COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
****

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N°41 del 23-05-2017

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐ Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Segretario Generale	• **Analisi proposta regolamento comunale per la fornitura sostitutiva di acqua a mezzo autobotte e/o autocisterna: Titolo II Acque non destinate al consumo umano.** • **Varie ed eventuali.**

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Puma Rosa Alba	SI		16.00	16.15	17.00	19.20
Vice Presidente	Calandrino Giovanni	SI				17.00	19.20
Componente	Cuscina' Alessandra	Si		--------	---------	17.00	19.20
Componente	Cusumano Francesco	SI		16.00	16.15	17.00	19.20
Componente	Sucameli Giacomo	SI		--------	---------	17.00	17.50

L'anno Duemiladiciassette (2017), il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 16.00 presso il centro Congressi Marconi – sala Rubino, si riunisce, per la seduta, la IV Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Puma Rosa Alba, il cons. Cusumano Francesco inoltre i convocati l'Ing. Parrino e il Dott. Palmeri, l'Ass.re Russo e la cons. Barone.

La Presidente Puma Rosa Alba coadiuvata dalla Segretaria Sig.ra Anna Lisa Fazio, accertata la mancanza del numero legale, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, rinvia di un'ora la seduta.

Decorsa l'ora di sospensione iniziale, alle ore 17.00 risultano presenti: la Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni e i Cons. Cuscinà Alessandra, Cusumano Francesco e Sucameli Giacomo, sono altresì presenti l'Ing. Parrino e il Dott. Palmeri, l'Ass.re. Russo e la cons. Barone. La Presidente coadiuvata dalla segretaria Anna Lisa Fazio e accertata la sussistenza del numero legale apre la seduta e passa a trattare il primo punto posto all'OdG:

Analisi proposta regolamento comunale per la fornitura sostitutiva di acqua a mezzo autobotte e/o autocisterna: Titolo II Acque non destinate al consumo umano.

Apre la seduta la Cons. Cuscinà chiedendo all'ing. Parrino se un proprietario di un pozzo può vendere l'acqua.

L'ing. Parrino risponde che non si può guadagnare sui servizi pubblici, non si è proprietari dell'acqua anche se si trova nel proprio terreno, il demanio è regionale.

La Presidente ritorna a trattare l'art. 1 comma 3 definizione di acque destinate al consumo umano, nell'art. si fa riferimento al D.Lgs n° 31/2001 e s.m.i. art. 2 che si riporta di seguito nel quale viene ben chiarito il significato di acque destinate al consumo umano:

. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "acque destinate al consumo umano":

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fomite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

b) "impianto di distribuzione domestico": le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;

c) "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche;

d) "autorità d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".

La Presidente ritorna a trattare l'art. 3 comma 2: l'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli concessi pena la sospensione della fornitura. Ma come ci comportiamo con i lavagisti, i cementifici e tutte le attività che necessitano di acqua non destinata al consumo umano? Se approviamo questo comma, il lavagista non lavora più.

L'ing. Parrino afferma che probabilmente è proprio fuori legge lavare macchine con acque destinate al consumo umano.

Lo stesso problema si pone per la fornitura d'acqua per le piscine. Interviene il Dott. Palmeri dicendo che quando sarà possibile utilizzare il pozzo insistente sul terreno sequestrato a Nicastri , da poco consegnato al Comune, questo potrebbe essere una valvola di sfogo per questa problematica.

Il Cons. Calandrino sostiene che se ci fosse la possibilità di prelevare acqua da Monte Scuro, 40 litri più altri 20 litri al secondo, si potrebbe erogare più acqua ai cittadini .

L'ing. Parrino risponde che si potrebbe fare.

Interviene l'Ass.re Russo dicendo che ci sono altre possibilità per aumentare l'approvvigionamento idrico, che ancora bisogna scandagliare bene, una di questa potrebbe provenire da Monte Longo, ma bisogna accertarsi se si può mettere in rete.

Alle ore 17.50 esce il Cons. Sucameli.

Alle ore 17.55 esce l'ing. Parrino.

La Presidente passa a leggere l'art. 5:

Art. 5 Tariffa

1.Nelle more della revisione del sistema tariffario e della determinazione della tariffa di riferimento da parte dell'Autorità di Governo del sistema idrico integrato, si applica la tariffa vigente per l'acqua potabile . ivi compresa la quota del canone fognario integrato, si applica la tariffa vigente per l'acqua potabile, ivi compresa la quota del canone fognario e di depurazione ove l'immobile sia ubicato in una zona fornita da rete fognaria. .

2. Tale tariffa è comprensiva di tutte le spese tranne quella di trasporto se questa avviene con mezzi privati .

3. Nel caso di immobili serviti dalla rete idrica comunale, che richiedono la fornitura, qualora l'approvvigionamento risulti insufficiente, la tariffa da corrispondere è quella vigente delle eccedenze di fornitura idrica oltre il canone per fognatura e depurazione se l'immobile da fornire non è servito da rete fognante e depurazione.

4. Nel caso di immobili non collegati alla rete pubblica di distribuzione, su richiesta dell'utenza, sarà cura dell'Ufficio tenere apposito registro nel quale verranno annotati i dati necessari per il controllo delle forniture con i limiti previsti dal vigente regime tariffario. In questo caso è possibile una richiesta di tipo multiplo cioè di un soggetto per più forniture programmate relativa a una sola utenza per un periodo massimo di un anno.

Alle ore 18.00 esce la Cons. Barone.

Tutta la Commissione non condivide il superiore comma 3; perché applicare l'eccedenza a chi richiede la fornitura idrica al bottino?

La Presidente ricorda che nella seduta di Consiglio Comunale del 18 maggio 2017, è stata votata la mozione d'indirizzo del Cons. Messana, firmata dal Cons. Calandrino, nella quale si è proposto quanto segue:

"...Esenzione dal pagamento del mero costo dell'acqua per gli approvvigionamenti destinati alla civile abitazione all'interno del centro abitato servito dalla rete idrica comunale.

Pagamento dell'acqua al minimo tariffario per approvvigionamento idrico destinato ad abitazioni site al di fuori del centro abitato e non servite dalla rete idrica comunale……"

Con la votazione della mozione, si è preso l'impegno di abbassare il costo della tariffa fino ad oggi applicata. Da parte della commissione quindi deve esserci il massimo impegno per raggiungere questo scopo.

Alle ore 18.05 entra il Signor Sindaco.

Alle ore 18.07 rientra l'Ing. Parrino.

La Presidente informa l'Ing. Parrino che è stato letto l'art. 5 comma 3e sono state avanzate delle perplessità sul pagamento della fornitura idrica prelevata dal bottino ad € 1.10 al mc., come se fosse tutta eccedenza.

L'ing. Parrino sostiene che tutti gli utenti ad oggi vanno in eccedenza, l'acqua viene erogata per tutti in uguale misura, e chi richiede l'acqua al bottino evidentemente ha già consumato tutta quella erogata dalla conduttura idrica.

Abbiamo circa 14 mila utenze e al momento vengono prelevati al bottino 80 camion al giorno di acqua quindi solo il 10% richiede l'acqua.

La Presidente risponde che si deve fare il bene dei cittadini, che gli uffici non hanno mai censito le utenze che richiedono camion d'acqua al bottino e che nessuno può affermare a priori che i richiedenti sono già in eccedenza come consumi.

L'ing. Parrino replica che se si proporrà in sede di Consiglio Comunale un emendamento in tal senso, l'Ufficio darà sicuramente parere contrario.

Alle ore 18.20 esce il Signor Sindaco.

La Presidente prosegue la lettura del regolamento con l'art. 6:

Art. 6 - Registro di carico

1.Le richieste di fornitura idrica destinata al consumo umano dovranno essere riportate in un apposito registro di carico conservato dal Responsabile del servizio acquedotto del Comune di Alcamo.

Nell'apposito registro di carico dovrà essere trascritta la richiesta di fornitura contenente le seguenti informazioni:

- *nome e cognome del richiedente*
- *indirizzo del luogo in cui avviene la consegna di acqua destinata al consumo umano*
- *nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e autista*
- *data e ora del prelievo*
- *quantitativo di acqua prelevata*
- *ricevuta di pagamento*

2.Il funzionario responsabile del Servizio Idrico Integrato, al momento del pagamento della fornitura, deve consegnare all'utente che poi lo affiderà al trasportatore un documento, come da apposito modello da predisporsi a cura dell'Ufficio competente, da accompagnare al documento di trasporto sottoscritto dal cittadino che ne ha fatto richiesta, in cui sia dichiarato che:

- *si accetta la fornitura di acqua destinata al consumo umano*
- *l'acqua fornita non può essere immessa in impianti contenenti acqua non destinata al consumo umano.*

3.Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari ed agenti che ne facciano richiesta.

La Presidente sottolinea che si deve snellire la procedura per quanto riguarda i pagamenti dell'acqua prelevata al bottino, occorre attivare una procedura on line e anche al tabacchi.

Si dovrà integrare l'art. 6 con il comma 4 *" nel caso di pagamento telematico o altra modalità diversa da quella prevista dal comma 2 , sarà cura dell'utente allegare ricevuta di pagamento al documento di cui al comma 2".*

Si dovrà integrare l'art. 6 con il comma 5*" sarà cura dell'ufficio preposto la predisposizione dell'apposita modulistica on line".*

La Presidente prosegue con la lettura del Titolo II

TITOLO II
ACQUE NON DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Art. 7 – Principi generali
1.Il presente titolo ha lo scopo di definire la distribuzione dell'acqua non destinata al consumo umano proveniente da pozzi di proprietà del Comune di Alcamo o di pozzi privati in affitto per i quali il Comune è in possesso della licenza di attingimento, in conformità alla vigente normativa, a mezzo di autobotti di ditte private e abilitate per la fornitura di utenze urbane ed extraurbane, domestiche e commerciali .nell'ultimo rigo del comma 1
2.I pozzi privati, per i quali il Comune richiederà licenza di attingimento, saranno individuati con procedura ad evidenza pubblica e dovranno essere autorizzati dal Genio Civile competente.
3. Il servizio di approvvigionamento a mezzo autobotti potrà essere svolto esclusivamente dai mezzi e dai rispettivi conducenti regolarmente autorizzati al prelievo e individuati tramite procedura a evidenza pubblica.
4. Le cisterne mobili e/o autobotti private dovranno essere omologate e il mezzo in regola con gli adempimenti di legge circa l'idoneità dello stesso alla circolazione.
5.Il trasportatore e/o il proprietario del mezzo, dovranno essere in regola con gli adempimenti fiscali e abilitati a staccare documenti fiscali per il servizio reso ai cittadini
6. Il Comune si riserva di fissare la quantità massima di acqua prelevabile.
7. Nel caso in cui il Comune sospenda la fornitura, in nessun caso l'utente potrà pretendere indennizzi per la discontinuità del servizio.
8. L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli concessi pena la sospensione dell'erogazione.
9. E' fatto divieto a ogni utente di concedere l'uso dell'acqua ad altri utenti.
10. E' vietato trasportare l'acqua fuori dalla proprietà per la quale è stata accordata, nonché collegare le condutture di acqua non potabile a impianti contenenti acqua potabile
11. L'acqua non è potabile e non può essere destinata a usi umani. Il Comune non è responsabile dell'eventuale utilizzo improprio.

In questo articolo la Presidente fa notare che il termine "pozzi privati" nel comma 1 , dovrà essere cambiato con pozzi di proprietà del Comune di Alcamo o di pozzi in affitto. Nell'ultimo rigo aggiungere alla frase *...fornitura di utenze urbane ed extraurbane, domestiche e commerciali* anche produttive.

Inserire nell'art. 7 il comma 12 " *E' possibile il prelievo congiunto per più utenze nel rispetto di qaunto previsto nell''art. 3 comma 5".*

Art. 8 – Dichiarazione richiedente
1.Al momento della fornitura, il gestore deve consegnare all'autotrasportatore un documento, come da apposito modello da predisporsi a cura dell'Ufficio competente, da accompagnare al documento di trasporto e che lo stesso dovrà far sottoscrivere al cittadino che ne ha fatta richiesta, in cui sia dichiarato che:
- si accetta la fornitura di acqua non potabile per approvvigionamento idrico
- l'acqua fornita non può essere immessa nel proprio impianto per uso potabile
- si solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno a persone o cose dovesse verificarsi per uso diverso da quello non potabile.

2.Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari ed agenti che ne facciano richiesta, unitamente al registro previsto dall'art.10 del presente regolamento.

Nel superiore comma 1 cassare *" gestore " e sostituirlo con "* utente*"e anche l'ultimo rigo da " ..e che e che lo stesso dovrà far sottoscrivere al cittadino che ne ha fatta richiesta,.."*

Nel comma 2 cassare anche l'ultimo rigo..*" unitamente al registro previsto dall'art.10 del presente regolamento".*

Art.9- Tariffa

1.L'utente è tenuto a corrispondere, prima della fornitura, una tariffa che tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune di Alcamo per il prelievo dell'acqua: oneri di affitto e/o acquisto, energia elettrica, costo di sollevamento, ammortamento investimenti, controllo e vigilanza, registri di carico, analisi chimico fisiche ecc., oltre al canone per fognatura e depurazione, se l'immobile per cui è richiesta la fornitura, è ubicato in zona servita da rete fognante e depurazione.

2. Il costo è fissato nella misura del 50% di quello determinato ai sensi dell'art.5 del presente regolamento. Per le varie fasce di consumo si applicano i criteri di cui all'art.5

Per quanto riguarda le tariffe dovranno essere rivisitate.(rif. art. 5 comma 3-4)

Art. 10 - Registro di carico

1. Le richieste di fornitura idrica destinata dovranno essere riportate in un apposito registro di carico conservato dal Responsabile del servizio acquedotto del Comune di Alcamo.

2. Nell'apposito registro di carico dovrà essere trascritta la richiesta di fornitura contenente le seguenti informazioni:

- *nome e cognome del richiedente*
- *indirizzo del luogo in cui avviene la consegna di acqua destinata al consumo umano*
- *nominativo della ditta autotrasportatrice con relativo numero di targa dell'automezzo e autista*
- *data e ora del prelievo*
- *quantitativo di acqua prelevata*
- *ricevuta di pagamento*

Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari ed agenti che ne facciano richiesta.

L'art. 11 del presente regolamento viene accorpato al Titolo III – Disposizioni generali.

Come discusso in seduta del 22 maggio circa la possibilità di consultare gli autotrasportatori, la commissione decide di incontrarne alcuni in maniera ufficiosa, non avendo questi alcuna associazione di categoria che li rappresenta, e al solo scopo di avere da questi chiarimenti in merito alle attuali tariffe di trasporto applicate agli utenti e ai costi sostenuti per la gestione dell'attività che svolgono. Per cui si decide che la Presidente e il vice presidente incontreranno alcuni di loro nella mattinata di domani 24 maggio, prima dell'inizio della seduta di commissione.

La Presidente aggiorna la seduta a Mercoledi 24 maggio p.v. alle ore 9.30 e alle ore 19.20 scioglie la seduta.

La Segretaria — La Presidente

F.to Anna Lisa Fazio — F.to Ing. Rosa Alba Puma